

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2059

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, VESENTINI, ALBERICI, CALLARI
GALLI, ARGAN, CHIARANTE, LONGO e MONTINARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1990

Norme per il riordino degli studi artistici di livello universitario

ONOREVOLI SENATORI. – Anche nei mesi scorsi un impegnato dibattito culturale ha riproposto all'attenzione delle forze politiche e sindacali la irrisolta questione del complessivo riordino degli studi nel campo delle arti, in modo da conformarli alla struttura formativa e culturale universitaria. Le accademie di belle arti, in effetti, vivono da troppi anni in una situazione inaccettabile, non essendo stato affrontato nel nostro Paese il problema del superamento della impropria identità formativa dei livelli di studi post-secondari (istituti superiori di educazione fisica e accademie di belle arti, fondamentalmente, e anche, per molti versi, conservatori di musica, accademia di danza e accademia di arte drammatica), costringendo le stesse istituzioni educative a reclamare una

nuova configurazione che riconosca la fondamentale evoluzione che il settore ha conosciuto negli ultimi decenni, pur in presenza di pesanti condizionamenti. Anche nel campo degli studi artistici l'appuntamento del 1993 potrebbe, per questo, risultare particolarmente penalizzante per l'Italia, dal momento che in tutti i Paesi europei da tempo si è proceduto ad una organica riforma, che ha riconosciuto alla formazione artistica un livello di tipo universitario, attraverso l'attivazione di corsi di laurea e la costituzione di dipartimenti delle arti. Si manifesterebbe così un altro paradosso, dal momento che l'Italia, pur avendo conquistato nei secoli lo stereotipo di Paese vocato all'arte, manterrebbe i livelli di studi propri del comparto all'interno di una qualificazione

molto relativa, mentre altri Stati, non particolarmente qualificati in questo campo, almeno dal punto di vista dell'immagine, avrebbero puntato alla creazione di condizioni serie, diffuse, di alto profilo culturale per lo sviluppo degli studi artistici, fino alla creazione di vere e proprie università delle arti.

Questo grave, inescusabile ritardo, onorevoli senatori, deve essere recuperato attraverso una proposta riformatrice, che riprenda il meglio della discussione che accademie, artisti, ricercatori, studenti, critici d'arte hanno svolto per reclamare il superamento della vecchia strutturazione delle accademie di belle arti verso la costruzione di corsi di studio universitari più corrispondenti alla ricchezza, complessità, evoluzione dei contenuti che il comparto ha maturato negli ultimi decenni. L'assenza della riforma, tra l'altro, ha determinato una situazione interna alle varie accademie abbastanza paradossale, che non può più a lungo essere mantenuta. È diventata, infatti, da anni norma l'attivazione di corsi sperimentali, di forme di collaborazione con altri enti e con le regioni per la gestione comune di attività di formazione professionale, di iniziative di ricerca su nuovi contenuti e forme espressive, nella giusta, comunque obbligata, ricerca di risposte nuove alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni che, dal dopoguerra ad oggi, specialmente nel campo artistico, ha conosciuto una evoluzione eccezionale, mettendo definitivamente in crisi la rigida strutturazione delle vecchie accademie, concepita per discipline e con profili che non ha senso riproporre pedissequamente nell'epoca nella quale viviamo.

La necessità del cambiamento è data, dunque, da una molteplicità di fattori, tutti fondati; rinviare quello che è dovuto determinerebbe una marginalizzazione inaccettabile del nostro Paese nel contesto europeo e il mantenersi di una organizzazione degli studi destinata di per sé ad inaridirsi, sollecitando il mercato ad autoalimentare iniziative non sempre corrispondenti alla qualità. È evidente, nel contempo, onorevoli senatori, che il riordino degli studi artistici e il loro nuovo radicamento nell'ambito universitario porteranno di necessità ad una selezione rigorosa delle accademie che avranno titolo ad attivare rapporti conven-

zionali con l'università, riorientando, appunto, verso la qualità, la professionalità, lo spessore culturale un comparto all'interno del quale, nel passato, sono transitate iniziative istitutive che corrispondevano invece ad esigenze e a motivazioni localistiche, che i nuovi principi non potranno più riconoscere come valide.

Il nostro disegno di legge ha, in più, il pregio della proposta-quadro e fa riferimento a norme essenziali per delineare una diversa organizzazione degli studi artistici; si conforma al nuovo scenario nazionale dovuto alla nascita del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alla prossima approvazione della legge sull'autonomia universitaria.

Da qui l'opportunità - che la nostra proposta indica - di costituire una Commissione nazionale da parte, appunto, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fortemente rappresentativa, a cui delegare l'elaborazione dei *curricula* del corso di laurea, la denominazione, i profili professionali a cui corrisponderà lo stesso corso di laurea e la individuazione dei gruppi disciplinari idonei per la effettuazione dei concorsi dei professori universitari. La varietà degli indirizzi già presente nel campo artistico e la evoluzione significativa, che è pensabile anche nei prossimi anni, hanno - crediamo - giustamente impedito una loro indicazione puntuale e vincolata nel disegno di legge; l'autonomia delle università, riconosciuta anche in questo settore, provvederà a concepire l'organizzazione degli studi in maniera flessibile affinché essa possa creativamente raccordarsi ai cambiamenti che si indurranno nel mercato del lavoro e negli orientamenti del gusto artistico.

Come già detto, la nostra proposta punta a far acquisire e a valorizzare le esperienze formative, culturali più avanzate attorno alle quali le accademie di belle arti hanno di più lavorato in questi anni. Verso questa direzione vanno le convenzioni che si potranno stipulare in sede territoriale tra università e singole accademie non solo per regolare l'utilizzazione delle strutture e dei servizi, ma anche per fare in modo che il curriculum del corso di laurea risenta esplicitamente delle attività maturate e da queste motivare un utilizzo

funzionale del personale docente delle stesse, che avrà titolo ad accedere, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, all'insegnamento universitario.

Ma, in generale, il nostro disegno di legge è particolarmente attento alle questioni legate ad una opportuna e finalizzata utilizzazione del personale docente. Per questo non solo ha previsto, come già accennato più sopra, la possibilità, mediante l'adeguamento dei gruppi disciplinari, di partecipare ai concorsi per i ruoli di docenza di prima fascia, ma, tenendo conto delle peculiari necessità del comparto artistico, non ascrivibili alle rigide normative dei rapporti di lavoro dipendente, ha indicato altre eventualità e principalmente quella di attivare relazioni con personalità particolarmente significative nel campo artistico mediante il ricorso all'istituto della docenza a contratto o, in altri casi, al comando, in modo che, in buona sostanza, tutte le opportunità che la legge prevede per la costruzione di rapporti professionali di lavoro siano indicate nella normativa in questione.

È, del pari, evidente, onorevoli senatori, che la stessa possibilità offerta dalla nostra proposta alle accademie statali è preventivata anche per quelle a ordinamento non statale, previo adeguamento dei propri statuti e regolamenti, che deve avvenire prima della richiesta di convenzionamento con le università e previo

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che avrà riconosciuto l'ordinamento pubblico delle stesse accademie. Si risolve così un problema più volte prospettato da diverse istituzioni regionali, sulla base di esperienze locali, che hanno da tempo richiesto, su sollecitazione anche sindacale e di altri enti locali, la statizzazione e il superamento della vecchia strutturazione. Per dare, infine, una possibilità aggiuntiva alle accademie che non ritenessero perseguibile l'itinerario rifondativo indicato nel nostro disegno di legge, l'articolato prospetta altre opportunità operative attraverso accordi con le regioni per lo svolgimento di funzioni nel campo della formazione professionale artistica, in collegamento con la riforma degli studi artistici nella scuola secondaria superiore, e per corrispondere ad esigenze che, probabilmente, l'ordinamento universitario degli studi artistici non riuscirebbe a soddisfare in maniera complessiva.

Onorevoli senatori! Anche su questo disegno di legge chiediamo che si avvii un confronto di merito che recuperi, attraverso un serio impegno costruttivo, il tempo perduto e ridia slancio ad un comparto desideroso di qualificare la cultura e le professionalità artistiche che potranno scaturire dalla riforma come insostituibile risorsa per il nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Corso di laurea nel settore degli studi artistici)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», previo parere del Consiglio universitario nazionale, di seguito denominato «CUN», viene determinato l'ordinamento didattico del corso di laurea nel settore degli studi artistici.

2. La denominazione, i profili culturali e professionali, gli eventuali indirizzi, l'ordinamento didattico e gli insegnamenti curricolari del corso di laurea sono proposti da una Commissione nazionale, nominata dal Ministro, che designa il presidente, e composta da dieci professori universitari indicati dal CUN e da cinque studiosi ed artisti non universitari, scelti dal Ministro all'interno di un elenco predisposto dalle accademie di belle arti. La Commissione considera unitariamente l'ordinamento degli studi e della sperimentazione didattica delle accademie di belle arti e i seguenti gruppi disciplinari concorsuali per i professori universitari di prima fascia, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 luglio 1983, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 10 ottobre 1983, e successive modificazioni:

- a) Diritto commerciale (gruppo n. 4);
- b) Storia contemporanea (gruppo n. 30);
- c) Sociologia (gruppo n. 35);
- d) Sociologia dei processi culturali conoscitivi e normativi (gruppo n. 36);
- e) Antropologia culturale (gruppo n. 60);
- f) Disegno e rilievo dei monumenti (gruppo n. 94);
- g) Storia del disegno (gruppo n. 175);
- h) Fenomenologia degli stili (gruppo n. 181);
- i) Scienza e tecnica del restauro (gruppo n. 184);

- j) Storia delle arti (gruppo n. 185);
- k) Drammaturgia (gruppo n. 186);
- l) Cinematografia documentaria (gruppo n. 187);
- m) Estetica (gruppo n. 198);
- n) Filosofia del linguaggio (gruppo n. 199);
- o) Psicologia (gruppo n. 207);
- p) Psicologia applicata (gruppo n. 210);
- q) Anatomia umana normale (gruppo n. 228);
- r) Fisiologia umana (gruppo n. 237)1;
- s) Mineralogia (gruppo n. 289);
- t) Chimica merceologica (gruppo n. 296);
- u) Geometria (gruppo n. 304);
- v) Informatica (gruppo n. 311);
- w) Fisica generale (gruppo n. 316);
- x) Disegno automatico (gruppo n. 352);
- y) Analisi strutturale con l'elaboratore elettronico (gruppo n. 383);
- z) Composizione architettonica (gruppo n. 394);
- aa) Urbanistica (gruppo n. 395);
- bb) Storia dell'architettura (gruppo n. 396);
- cc) Tecnologia dell'architettura (gruppo n. 397);
- dd) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti (gruppo n. 398);
- ee) Disegno (gruppo n. 399).

3. Il corso di laurea può essere ordinato secondo più indirizzi, anche con riferimento all'esercizio della libera professione e ai relativi albi professionali. La Commissione di cui al comma 2 può altresì indicare i profili curricolari e professionali dei titoli di studio di primo e terzo livello, nonché le modifiche che il Governo è autorizzato ad apportare alla normativa generale sui concorsi, in conformità alle norme di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e successive modificazioni.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dispone che il titolo di studio di secondo livello venga inserito nelle tabelle dei corsi di laurea e degli ordinamenti didattici universitari, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, e indica i criteri generali e i requisiti che consentono ai diplomati e agli studenti in corso delle accademie di belle arti di ottenere

abbreviazioni del corso di studi ai fini del conseguimento del diploma di laurea.

5. I diplomi conseguiti nelle accademie di belle arti in conformità al precedente ordinamento conservano il valore loro attribuito da tale ordinamento.

Art. 2.

(Ordinamento del corso di laurea)

1. A seguito dell'iscrizione del nuovo corso di laurea nelle tabelle dei corsi di laurea e degli ordinamenti didattici universitari di cui al comma 4 dell'articolo 1, il Ministro, sulla base degli insegnamenti curricolari e dei suggerimenti della Commissione nazionale, di cui al comma 2 dell'articolo 1, adegua, su conforme parere del CUN, i gruppi disciplinari concorsuali in vigore per i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori universitari.

2. Titolari degli insegnamenti compresi nei gruppi disciplinari concorsuali sono i professori universitari di ruolo; nel caso di indisponibilità di professori, gli insegnamenti possono essere affidati per non più di due anni consecutivi a ricercatori universitari, tenuto conto della legislazione vigente in materia di supplenze.

3. Per gli insegnamenti finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche e non presenti nei gruppi disciplinari concorsuali, le università possono avvalersi dell'istituto dei professori a contratto, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, nonchè, secondo la normativa vigente, di quelli dell'utilizzazione e del comando previsti per il personale dipendente dalla Pubblica amministrazione.

4. Considerate le richieste di istituzione dei corsi di studio, di cui alla presente legge, il piano di sviluppo per il quadriennio 1991-1994 fissa le sedi universitarie presso cui attivare il nuovo corso di laurea e ripartisce con vincolo di destinazione le unità di personale e le risorse finanziarie.

5. Le università determinano i dipartimenti ed eventuali altre strutture scientifiche e di

coordinamento didattico dei corsi di studio per il settore degli studi artistici.

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. In prima applicazione della presente legge, le università, che intendono chiedere entro il piano di sviluppo per il quadriennio 1991-1994 l'istituzione del nuovo corso di laurea, possono costituire, previa apposita convenzione, commissioni locali, nominate dal rettore, che designa il presidente, e composte pariteticamente da professori indicati dal senato accademico e da professori delle accademie di belle arti ad ordinamento pubblico, ubicate nel territorio provinciale della propria sede amministrativa. L'istituzione del corso di laurea, definita nell'ambito del proprio piano di sviluppo scientifico e didattico, può essere richiesta dalle università che dispongono di competenze specifiche afferenti ai gruppi disciplinari, di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. La convenzione ha il fine:

a) di formulare proposte da inviare alla Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 1;

b) di acquisire da parte delle università l'insieme delle esperienze scientifiche e didattiche maturate dalle accademie di belle arti;

c) di disciplinare il passaggio degli studenti delle accademie ai corsi attivati dalle università;

d) di favorire l'utilizzo del personale docente delle accademie nei termini dei commi 2 e 3 dell'articolo 2;

e) di regolamentare il passaggio, a domanda, del personale non docente dai ruoli dell'amministrazione delle accademie a ordinamento pubblico a quelli delle università;

f) di regolamentare il trasferimento, con vincolo di destinazione, dei beni mobili e immobili delle accademie alle università.

3. Le accademie di belle arti ad ordinamento non statale, che intendono concorrere alla definizione del corso di laurea, adeguano i propri statuti e regolamenti prima della stipula della convenzione con le università. Il Ministro, previa richiesta, decreta l'ordinamento

pubblico delle accademie su conforme parere del CUN, tenuto conto della normativa vigente in materia.

4. Con l'attivazione del primo anno del nuovo corso di laurea nel settore degli studi artistici, l'accademia di belle arti convenzionata con una università cessa la propria attività e viene soppressa, mentre l'università subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'accademia con cui ha stipulato la convenzione.

5. Le accademie di belle arti ad ordinamento pubblico, che entro un anno dall'emanazione della presente legge non abbiano stipulato la convenzione con l'università competente per territorio, possono operare come strutture regionali per la formazione professionale, fatta salva la potestà normativa e legislativa delle regioni in materia.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con riferimento al piano di sviluppo delle università, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mediante apposita quota determinata dal piano medesimo e finalizzata alla istituzione di nuove università.